

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI **NAPOLI**

SEZIONE **09**

SEZ. STACCATA DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSMA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUCADAMO	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SQUITIERI	TOBIA	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°156/9/08 DEL 18/06/2008

DEPOSITATA IL 24/06/2008

- sull'appello n. 3193/07
depositato il 27/04/2007

- avverso la sentenza N. 393/01/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
controparte:

SANNIO GEL SRL
LEG. RAPP.TE DE DONATO GIUSEPPANTONIO
VIA FONTANANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:

RAG. CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
ATTO DI CONTESTAZIONE n.REOCOTA00147 ASSENTE 2004 SCONTRINI FISC.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ariano Irpino – (AV) proponeva appello avverso la sentenza n. 393/01/05 del 27-10-2005 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in accoglimento del ricorso proposto da De Donato Giuseppantonio quale legale rappresentante della Sannio Gel S.r.l. per l'annullamento dell'atto di contestazione con il quale l'Ufficio aveva determinato la sanzione in euro 516,00 per mancata emissione di scontrino fiscale- anno d'imposta 2004-

Assumeva che l'atto impugnato non è il classico atto d'irrogazione sanzioni, come invece asserito dal giudice e dal ricorrente e, pertanto, non era impugnabile avanti la giustizia tributaria, con la conseguenza della inammissibilità del ricorso introduttivo. Non opponeva eccezioni alle statuizioni di merito.- Concludeva in conseguenza per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e chiedeva ristoro delle spese del doppio grado del giudizio.

Controdeduceva l'appellata eccependo la nullità dell'appello per mancanza di motivi specifici e riproponeva i motivi d'illegittimità e nullità dell'atto impugnato. Chiedeva il ristoro delle spese in euro 500,00 e la discussione della controversia in udienza pubblica.

La controversia è stata discussa in pubblica udienza all'esito della quale la Commissione, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio è infondato e, pertanto, va rigettato.

Come dallo stesso Ufficio asserito (vedi costituzione in giudizio in I° grado prot. 9088 del 31-3-2005, pag. 2) " l'impugnazione immediata dell'atto di contestazione se proposta comporta ex lege la conversione dello stesso in provvedimento di irrogazione sanzioni".

Tale asserzione risulta riportata anche nell'ultima pagina dell' atto, nella sezione riservata alle modalità di ricorso.

Nel caso di specie non risulta che la ricorrente abbia proposto definizione agevolata o deduzioni difensive per cui l'atto di contestazione era ed è da considerare provvedimento d'irrogazione sanzioni e come tale impugnabile davanti alla giustizia tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92-

Privo di pregio è anche il motivo addotto dall'appellata di nullità dell'appello per mancanza di motivi specifici. Infatti, pur se non condiviso, il motivo d'impugnazione è agevolmente rinvenibile ove l'Ufficio afferma e ritiene, in contrapposizione al giudicato, che l'atto impugnato era un semplice atto di contestazione erroneamente ritenuto < atto d'irrogazione sanzioni>.

Quanto ai motivi di merito complessivamente accolti dal primo giudice e non contestati specificamente dall'appellante Ufficio, si registra la definitività del giudicato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

DISPOSITIVO

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio.

Condanna la soccombente Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ariano Irpino – alla refusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari ed euro 100,00 (cento/00) per spese; oltre IVA e Cassa previdenza, se e come per legge.

SALERNO LI 18 Giugno 2008